



Daniele Chinni*

Breve *divertissement* su deliberazione e pubblicazione delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

SOMMARIO: 1. L'annuncio di modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la *forma* della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* – 2. Sulla deliberazione necessariamente collegiale delle Norme Integrative – 3. Di precedenti (buoni, fuorvianti e cattivi) – 4. Di un altro precedente, di altri interrogativi e di possibili risposte

1. L'annuncio di modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la *forma* della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*

Lo scorso 11 gennaio, la Corte costituzionale, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito *web* istituzionale, ha reso noto di avere deliberato alcune modifiche delle proprie Norme Integrative (d'ora in avanti: NN.II), al fine di aprirsi "all'ascolto della società civile". A differenza di quanto ordinariamente avviene con le sentenze e le ordinanze – che sono pubblicate sul sito *web* della Corte prima ancora della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, sovente assieme a un comunicato stampa "illustrativo" della decisione¹ – le richiamate modifiche alle NN.II. non sono state contestualmente diffuse, né è stato immediatamente aggiornato il testo delle NN.II., disponibile sul sito della Corte al pari di quelli delle altre fonti che disciplinano il processo costituzionale: il che si spiega con l'esigenza di attendere la pubblicazione in *Gazzetta* e la conseguente entrata in vigore. La curiosità di conoscere le novità normative – alcune delle quali potrebbero avere un impatto di non poco momento se non sulla natura del giudizio di costituzionalità in via incidentale, sulla sua effettiva conformazione², in ciò confermando

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi Roma Tre.

¹ Cfr. M. NISTICÒ, *Corte costituzionale strategie comunicative e ricorso al web*, in *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, a cura di D. Chinni, Napoli 2019, 77 ss., nonché, volendo, D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Diritto e Società* 2018, 266 ss.

² In proposito, ha incisivamente rilevato P. RIDOLA, "La Corte si apre alla società civile", in *federalismi.it*, 22 gennaio 2020, viii, che «L'apertura all'ascolto della società esige in ogni caso un giudice costituzionale molto forte, molto autorevole, capace di resistere ai venti e ai venticelli che ogni giorno rischiano di trascinarlo da una parte o dall'altra. Le modifiche

la «tendenza all'espansione»³ della potestà regolamentare della Corte – mi ha così indotto a fare un qualcosa che, complice *Normattiva* e, più in generale, gli strumenti offerti dal *web*, facciamo oramai raramente: leggere un testo normativo, quello delle NN.II., direttamente sulla *Gazzetta Ufficiale*, non appena pubblicato il 22 gennaio (Serie generale, n. 17).

La curiosità per la *sostanza* delle modifiche ha, però, immediatamente ceduto il passo a un interrogativo suscitato dal preambolo delle NN.II. pubblicate nel foglio legale della Repubblica, che così recita: «la *Presidente della Corte costituzionale* Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni; Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; *Delibera:*» (enfasi aggiunte). È corretto l'uso della *forma* presidenziale per la deliberazione delle NN.II.?

2. Sulla deliberazione necessariamente collegiale delle Norme Integrative

La risposta non può che essere decisamente negativa, senza possibilità alcuna di nutrire dubbi, perché la deliberazione delle NN.II. deve essere necessariamente collegiale.

Ci sono, innanzitutto, ragioni di stretto diritto positivo: l'art. 14 della legge n. 87 del 1953 riferisce il potere di adottare il regolamento che disciplini l'esercizio delle sue funzioni al collegio, stabilendo ch'esso deve essere approvato a maggioranza assoluta; l'art. 22, oltre a disporre l'applicabilità, nel processo costituzionale, del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale⁴, prescrive che norme integrative «possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento». Anche talune disposizioni del Regolamento generale della Corte costituzionale vanno nel senso della deliberazione collegiale⁵: l'art. 5, dopo aver al primo comma previsto che la convocazione della Corte in sede non giurisdizionale deve avvenire, da parte del Presidente, con l'invio dell'ordine del giorno almeno 5 giorni prima dell'adunanza, al secondo comma stabilisce che le «proposte di norme regolamentari, formulate in modo articolato e corredate del parere della Commissione per gli studi e per i regolamenti, sono comunicate ai Giudici almeno otto giorni prima della adunanza al cui ordine del giorno sono iscritte»; l'art. 5-*bis* si apre disponendo che i «poteri inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli

delle norme integrative, benché largamente condivisibili nella loro ispirazione di fondo, richiederanno di essere maneggiate, nei dettagli procedurali come nella prassi applicativa, con molta cura ed altrettanta prudenza».

³ Così G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna 2018, 27.

⁴ Rinvio che, oggi, deve intendersi al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2018: cfr. sent. n. 59 del 2018.

⁵ È lo stesso Regolamento generale ad essere stato pubblicato, a seguito delle modifiche avvenute con deliberazione del 14 luglio 2009, nella *forma* di deliberazione collegiale (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2009, n. 174), così come con la medesima *forma* era stata pubblicata sia la versione originaria del testo oggi vigente (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1966, n. 45, edizione speciale), sia il primo regolamento generale approvato il 22 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1958, n. 107, edizione speciale). Per quel che riguarda le precedenti pubblicazioni delle NN.II., v. *infra* nel testo.

organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti»; l'art. 6, comma 2, prescrive la maggioranza di otto giudici per le deliberazioni della Corte in sede non giurisdizionale riguardanti norme regolamentari.

Del resto, anche ove mancassero indicazioni nel senso anzidetto da parte del diritto positivo, non potrebbe essere riconosciuto che al collegio, e al solo collegio, il potere di (auto)regolare, integrando il dettato costituzionale e legislativo, il processo costituzionale. Ciò non tanto in ragione del principio di collegialità, che pure ha, nel nostro sistema di giustizia costituzionale, una importanza e rilevanza tutta particolare⁶, quanto per via della circostanza che tale potere regolamentare – a seguire l'orientamento in dottrina maggioritario e maggiormente convincente, anche alla luce della prassi al riguardo – ha fondamento costituzionale, radicato, a seconda delle posizioni, ora espressamente nell'art. 137 Cost., ora, come appare più persuasivo ritenere, in un principio costituzionale implicito⁷. Ebbene, chiaro è che ad avere un siffatto fondamento può essere soltanto un potere di autonormazione attribuito all'organo costituzionale e non al suo Presidente, perché è la posizione della Corte costituzionale nel sistema, la sua indipendenza «come istituzione complessiva e come collegio, da ogni possibile ingerenza di estranei poteri»⁸, che detta potestà intende assicurare e tutelare.

Ma se la risposta all'interrogativo è così seccamente e radicalmente negativa, può essere mai che le modifiche alle NN.II. siano state *davvero* deliberate dalla sola Presidente della Corte, come la *forma* della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* vorrebbe indicare? A indurre a escludere che ciò sia quanto accaduto è, in verità, già lo stesso comunicato stampa dello scorso 11 gennaio, il quale espressamente riferisce di una delibera della Consulta dell'8 gennaio 2020. E, in effetti, a quanto mi consta gli emendamenti alle NN.II. sono stati approvati, come è corretto che sia, dalla Corte costituzionale, riunita in Camera di consiglio in sede non giurisdizionale. Ma, allora, perché mai in *Gazzetta Ufficiale* le modifiche alle NN.II. sono state pubblicate in forma di deliberazione presidenziale?

3. Di precedenti (buoni, fuorvianti e cattivi)

Per (provare a) risolvere quel che era divenuto un vero e proprio arcano, ho provato a trovare la risposta nel passato, andando pertanto a vedere con quale *forma*, nelle non poche occasioni in cui la Corte ha, sino ad oggi, utilizzato il potere di autonormazione, le NN.II. fossero state pubblicate in *Gazzetta Ufficiale*. Ho, insomma, cercato i *precedenti*.

⁶ Insuperate sono, a tal proposito, le pagine di G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica*, Torino 2005, 67 ss.

⁷ V., per una sintetica ma efficace rassegna delle posizioni in dottrina, P. CARNEVALE, «Ecce iudex in ca(u)sa propria»: ovvero della Corte-legislatore dinanzi alla Corte-giudice (Prime riflessioni sulla posizione della Corte costituzionale intorno al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propri giudizi nel quadro del dibattito dottrinario), in *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, a cura di P. Costanzo, Torino 1996, 34 ss.

⁸ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. II, 2 L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, V ed., Padova 1984, 239.

Dalla ricerca è emerso che la *forma* della deliberazione collegiale è stata quella con la quale le prime NN.II., quelle deliberate il 16 marzo 1956, sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1956, n. 71. La medesima, corretta, *forma* è stata successivamente adoperata per le modificazioni via via intervenute: deliberazione del 7 luglio 1969, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1969, n. 172; deliberazione del 7 luglio 1987, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1987, n. 158; deliberazione del 1° ottobre 1987, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 6 ottobre 1987, n. 233; deliberazione del 10 giugno 2004, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2004, n. 151.

È nel 2008, con l'approvazione delle nuove NN.II., interamente sostitutive delle precedenti⁹, che è utilizzata – per la prima volta – la *forma* della deliberazione presidenziale, senza alcuna apparente ragione giustificativa (ammesso che una qualche ragione davvero giustificativa possa esserci)¹⁰. Tanto più che, a quanto mi consta, anche in questa occasione la Corte si era riunita in camera di consiglio in sede non giurisdizionale, provvedendo a collegialmente deliberare il nuovo testo delle NN.II.

A farmi uscire dall'impasse in cui mi sembrava di trovarmi – offrendomi una spiegazione (anche se non una giustificazione) alla forma utilizzata nel 2008 e quest'anno – è stato il volume *Costituzione della Repubblica italiana e Norme fondamentali sulla giustizia costituzionale. Raccolta di testi normativi con alcune indicazioni di giurisprudenza*, pubblicato nell'ottobre 2019 dalla Corte costituzionale. Nella prima nota a pie' di pagina in corrispondenza delle NN.II. si rammenta, infatti, che nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2004, n. 176, era stato pubblicato un decreto del Presidente della Corte costituzionale «consolidativo» del testo delle NN.II. del 1956, come emendato negli anni e, in particolare, in occasione del «cospicuo *restyling*»¹¹ del giugno 2004: una sorta di testo unico di mera compilazione – non sappiamo se “spontaneo” o “autorizzato” dal collegio¹², stante l'assenza di qualsivoglia preambolo¹³ – abilitato soltanto a riprodurre la disciplina vigente, «i cui effetti giuridici e il cui regime non sono [pertanto] equiparabili a quello delle disposizioni da esso unificate e coordinate»¹⁴.

Ebbene, credo che il decreto presidenziale di cui ora si è detto abbia poi provocato l'errore quattro anni più tardi, quando è stata adoperata la forma *presidenziale* per quella che è, e non può non essere, una deliberazione collegiale. Insomma, un precedente “anomalo”,

⁹ Benché siano stati sostanzialmente confermati tutti i tratti, anche formali, che caratterizzavano le originarie NN.II., implicitamente abrogate: in questi termini, E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Diritto e Società* 2009, 113 ss.

¹⁰ *Gazzetta Ufficiale*, 7 novembre 2008, n. 161.

¹¹ Così, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, VI edizione, Torino 2018, 44.

¹² Sul punto, v., da ultimo, F. BERTOLINI, *Testi unici*, in *Diritto online* (2018) - *Treccani.it*, § 4.

¹³ Mi sembra, peraltro, di poter dire che, anche ove si fosse trattata di una iniziativa soltanto presidenziale, essa potrebbe considerarsi certamente opportuna: le NN.II. sono correntemente applicate nei giudizi costituzionali, sicché mi sembra del tutto evidente l'utilità di un loro testo consolidato “ufficiale”, tanto più all'indomani delle numerose modifiche del 2004. L'iniziativa presidenziale mi parrebbe, poi, anche legittima: proprio perché volta soltanto a riprodurre la disciplina vigente, senza possibilità di apportarvi alcuna modificazione (perché altrimenti, sì, illegittima), essa può considerarsi una espressione dei poteri attribuiti al Presidente di direzione e coordinazione dei lavori della Corte, anche se evidentemente manifestata verso l'esterno con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto (del resto, è inevitabile l'interazione tra poteri “interni” e poteri “esterni” del Presidente della Corte: cfr., a tale riguardo, G. AZZARITI, *Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema costituzionale italiano*, in *L'organizzazione*, cit., spec. 186 ss.).

¹⁴ Così F. MODUGNO, *Le fonti del diritto*, in Id. (a cura di), *Diritto pubblico*, IV edizione, Torino 2019, 238.

di per sé non scorretto – perché, allora, la forma del decreto presidenziale era giustificata dalla operazione di mera riproduzione, in un testo consolidato, delle NN.II. vigenti¹⁵ – ma fuorviante, capace di determinare l'errore del 2008 e, così, il venir in essere del “cattivo” precedente seguito quest'anno.

4. Di un altro precedente, di altri interrogativi e di possibili risposte

L'arcano non può dirsi, peraltro, del tutto svelato (sempre che, peraltro, appaia convincente la ricostruzione qui proposta).

A lasciare un alone di mistero sulla vicenda qui in esame è, innanzitutto, un altro precedente. Nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2008, n. 273, è stata pubblicata la rettifica del comma 6 dell'art. 17 delle NN.II. che erano state deliberate il precedente 7 ottobre¹⁶. Ebbene, tale rettifica, ovviamente collegialmente deliberata, è stata pubblicata – correttamente – nella *forma* di deliberazione collegiale, mentre le NN.II. rettificata, come si è visto, erano state pubblicate, appena tre settimane prima, nella *forma* presidenziale¹⁷. Insomma, sembrerebbe quasi che, al momento della correzione dell'*error* sostanziale in cui si era incorsi nel deliberare l'art. 17, comma 6, delle NN.II., ci si fosse accorti anche dell'errore concernente la *forma* di pubblicazione delle NN.II., ripristinando l'adeguata *forma* che era stata sempre adoperata sino al 2008. E tuttavia, come si è detto, quest'anno è stato seguito il “cattivo” precedente del 7 novembre 2008 e non quello “buono” del 21 dello stesso mese.

C'è poi da chiedersi in quale *momento* del procedimento di formazione delle NN.II. s'è verificato, tanto nel 2008 quanto quest'anno, l'errore di cui mi sono qui occupato.

Per rispondere all'interrogativo, credo sia utile partire col dire quando *non* può essersi verificato. Escluderei ch'esso sia stato compiuto immediatamente dopo l'approvazione delle modifiche: ciò perché mi sembra implausibile ritenere che la Corte, dopo aver deliberato collegialmente, come effettivamente è accaduto, abbia poi disposto la pubblicazione in *forma* presidenziale; così come mi pare altrettanto implausibile immaginare che il Presidente della Corte, dopo avere convocato il collegio in camera di consiglio in sede non giurisdizionale, aver diretto e coordinato i lavori collegiali, aver partecipato alla relativa deliberazione, abbia consapevolmente trasformato quest'ultima nella *forma* presidenziale ai fini della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Mi pare probabile, allora, che l'errore si

¹⁵ V. anche quanto detto *supra* nt. 13.

¹⁶ Una *errata corrige*, peraltro, di un qualche rilievo, poiché volta a riprodurre, in relazione all'approvazione delle decisioni della Corte costituzionale, quanto era previsto nel precedente testo delle NN.II., ovvero che Presidente e Giudice relatore sottoscrivono sentenze e ordinanze «il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio».

¹⁷ Merita di essere rilevato che tra la deliberazione delle nuove NN.II. e quella concernente la rettifica, la Corte aveva cambiato il suo Presidente. Tuttavia, per ragioni che subito si diranno nel testo, sono portato a escludere che la *forma* presidenziale adoperata nelle prima delle due pubblicazioni *de quibus* sia frutto di una scelta direttamente attribuibile al Presidente della Corte, al quale, come meglio si dirà, spetta tuttavia l'onere – per quanto di sua competenza – di verificare che la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* abbia la corretta *forma* di deliberazione collegiale.

annidi in un qualche momento successivo, nel lasso temporale che va dalla trasmissione del testo delle NN.II. alla loro pubblicazione.

C'è da chiedersi, infine, come evitare che si possa nuovamente incorrere nel medesimo errore.

Vengono qui in gioco le attribuzioni, per quanto rispettivamente di competenza, del Presidente della Corte e del Ministro della Giustizia. È il Presidente della Corte, infatti, che dispone la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle NN.II., una volta che queste siano state collegialmente deliberate¹⁸, così come è il Ministro della Giustizia che ha la responsabilità di sovrintendere alla corretta pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, potendola sospendere laddove «incontr[] qualche difficoltà riguardo alla forma esteriore» dell'atto normativo¹⁹. Sicché è loro compito verificare che – nella catena amministrativa che accompagna il testo delle NN.II. sino alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* – non sia (più) compiuto l'errore di utilizzare la *forma* presidenziale a fronte di una deliberazione che è, e non può non essere, collegiale.

Potrà forse apparire che la questione di cui ci si è qui occupati possa considerarsi, in fin dei conti, un mero errore materiale che non inficia la *sostanza* delle NN.II. Insomma, che il *divertissement* possa chiudersi qua, con la segnalazione di quella che è soltanto una vicenda curiosa. E, in effetti, credo si possa ritenere, mutuando le conclusioni cui si è giunti in relazione alla legge, che le NN.II. vengono a esistenza una volta avvenuta la relativa deliberazione collegiale, che è cioè da questo momento che esse devono considerarsi perfette: la loro pubblicazione, prescritta dalla legge n. 87 del 1953, vale, pertanto, a determinarne la conoscibilità (della esistenza, prima ancora che del testo) e a consentirne l'entrata in vigore²⁰. Nessuna di queste due funzioni mi pare possa considerarsi minata dalla errata *forma* adoperata, poiché trattasi di errore che non incide sulla «molteplicità del [...] contenuto»²¹ dell'atto-fonte, il quale pertanto deve presumersi conforme all'originale fintanto che non se ne provi l'inesattezza²². Tuttavia, la pubblicazione è forma prescritta per il «definitivo e solenne manifestarsi»²³ degli atti normativi e, in questo senso, ha anche

¹⁸ Le prime due pubblicazioni in *Gazzetta Ufficiale* delle NN.II. – quelle del 1956 e del 1969 – premettono espressamente l'indicazione “Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma del primo comma dell'art. 14, della legge 11 marzo 1953, n. 87”. Tale indicazione non è stata più utilizzata nelle occasioni successive. Del resto, a voler trovare nel diritto positivo un fondamento espresso a tale facoltà, credo bisognerebbe far leva in via analogica anche sull'art. 25 della medesima legge n. 87, che stabilisce che è il Presidente della Corte «appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, [a disporre] la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale». Tuttavia, va altresì osservato che per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle sentenze e delle ordinanze della Corte, disciplinata dall'art. 30 della legge n. 87/1953, non è vi è alcuna espressa indicazione che la trasmissione sia operata dal Presidente, come invece avviene: il che viene a dimostrare, mi pare, che – di là da ogni fondamento espresso – i doveri di comunicazione e trasmissione rientrano nei poteri di direzione dei lavori della Corte attribuiti al suo Presidente.

¹⁹ Cfr. artt. 5 (dal quale la cit. nel testo) e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana).

²⁰ Cfr. S.M. CICONETTI, *Le fonti del diritto*, Torino 2017, 249 ss. e ivi il riferimento, in particolare, ad A. D'ATENA, *La pubblicazione delle fonti normative*, Padova 1974, 37 ss.

²¹ F. MODUGNO, *Legge (vizi della)*, in *Enc. dir.*, Milano 1973, §10.

²² Cfr. art. 8 del cit. d.P.R. n. 1092 del 1985.

²³ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. II, 1 L'ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative)*, VI ed. a cura di F. Crisafulli, Padova 1993, 51.

la funzione di dichiarare che «l'autorità indicata ha voluto un determinato atto»²⁴: funzione, questa, sì tradita dall'uso della *forma* presidenziale per una deliberazione necessariamente collegiale, quale v'è stata tanto dodici anni fa quanto a gennaio scorso.

In conclusione, mi sembra di poter affermare che l'errore *de quo* non è certo tale da travolgere la validità/esistenza delle NN.II., perché esse sono state collegialmente approvate, ma le rappresenta all'esterno in modo diverso da quel che necessariamente sono, ovvero frutto d'una deliberazione della Corte costituzionale e non del suo solo Presidente. Insomma, siamo al cospetto d'una sorta di *irregolarità* dell'atto di pubblicazione, in quanto ad essere erronea è soltanto l'*intestazione*, ovvero l'indicazione dell'autorità che ha voluto e deliberato le NN.II., senza che, per un verso, tale circostanza abbia alcuna ricaduta sul contenuto sostanziale delle norme regolamentari, incidendo soltanto sulla forma con la quale sono state manifestate, e, per un altro, senza che tale errore abbia impedito il dispiegarsi degli effetti dell'atto pubblicato (basti sol pensare alle NN.II. del 2008, della cui entrata in vigore non può certo dubitarsi, tanto più che, ovviamente, sono state e sono sempre applicate nei processi dinanzi la Corte costituzionale).

Tuttavia, rimane ferma l'esigenza che – in futuro – non si ripeta l'errore, perché evitarlo significa far corrispondere *forma* e *sostanza*, manifestare correttamente verso l'esterno quanto correttamente accaduto a Palazzo della Consulta²⁵: il che ha un significato e una valenza non trascurabile, visto e considerato che rimane tutto interno alla Corte costituzionale il procedimento di approvazione delle NN.II., sicché la loro avvenuta deliberazione collegiale non ha alcuna altra pubblicità se non quella determinata dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

²⁴ G.U. RESCIGNO, *L'atto normativo*, Bologna 1998, 68.

²⁵ A onor del vero, si potrebbe non solo evitare l'errore in futuro ma anche rimediare a quello già compiuto, disponendo una nuova pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* nella corretta *forma* di deliberazione collegiale. A essere (ri)pubblicate, peraltro, dovrebbero essere non soltanto le modifiche di quest'anno ma, necessariamente, l'intero testo delle NN.II. approvate nel 2008, poiché nell'errore si è incorsi già allora: ciò che, stante il tempo trascorso, mi induce allora a dubitare che questa sia una soluzione che possa realisticamente scegliersi. Un diverso rimedio, allora, potrebbe essere quello di pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* una rettifica che disponga la soppressione delle parole «Presidente della» e, così, renda manifesto che è stata la Corte costituzionale l'autorità che (anche formalmente) ha voluto l'atto pubblicato: ipotesi, questa della rettifica, cui ricorrere non applicando il regolamento di esecuzione del citato d.P.R. n. 1092 del 1985, che la esclude per il caso di «errori od omissioni che non influiscono sul contenuto normativo dei testi pubblicati» (art. 17 del d.P.R. n. 217 del 1986), ma interpretando estensivamente il potere della Corte costituzionale, ex art. 32 NN.II., di provvedere alla correzione, *sic et simpliciter*, delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze. Vero è che, anche in tal caso, oggetto della rettifica dovrebbe necessariamente essere anche l'intestazione del 2008, oltre a quella di quest'anno, ma il tipo di rimedio – diciamo così – più *soft* potrebbe forse farsi preferire, laddove s'intenda già oggi tornare a far corrispondere *forma* e *sostanza*.